il preventivo complessivo per la consulenza,la carpenteria e la parte elettrica per la messa in sicurezza delle macchine e pari a **€ 638.270.**

Di seguito il riepilogo dei preventivi ricevuti per l'adeguamento della macchine presso la V.EXT s.r.l. ( IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE )

**GRUPPO SCUDO S.P.A. TOTALE € 91.270**

VERIFICA CONFORMITA' CE ALL.TO V € 26.400 ;
REDAZIONE SCHEDA MACCHINA € 43.200 ;
DICHIARAZIONE CONFORMITA' L.P. € 16.000 ;
VALUTAZIONE ATMOSFERE ATEX € 5.670 .

**SANTAROSSA GIORGIO & C. SNC TOTALE € 239.000**

ADEGUAMENTO LINEA ASPIRAZIONE 2 € 37.000 ;
ADEGUAMENTO LINEA ASPIRAZIONE 5 € 27.000 ;
ADEGUAMENTO LINEA ASPIRAZIONE 4 € 35.000 ;
FORNITURA VENTILATORE CARICO SILOS € 10.000 ;
BARRIERE E PROTEZIONI MACCHINE € 130.000 .

**M2A electric engineering TOTALE € 308.000**

Messa in sicurezza delle macchine secondo indicazioni GRUPPO SCUDO € 308.000.

Gruppo Scudo®
• AMBIENTE • SALUTE • SICUREZZA
S.P.P.

**OFFERTA COMMERCIALE**
**riservata a**

# VALENEXT SRL

VIA CARPENE', 23
33070 Brugnera (PN)
P.IVA: IT01633040934

**ALLA CORTESE ATTENZIONE**
Sig. Denis Giacomini

Offerta per la Consulenza tecnica inerente alla sicurezza di macchine per la lavorazione di componenti per mobili di proprietà VALENEXT di Maron di Brugnera

**OFFERTA N. 2026005574**

**REFERENTE COMMERCIALE:**
Vazzola Giuseppe

Udine, 13/10/2026

| Redattore | Data | Versione |
|---|---|---|
| Oprea Valentina | 13/10/2026 | 1 |

**Oggetto: Offerta per la Consulenza tecnica inerente alla sicurezza di macchine per la lavorazione di componenti per mobili di proprietà VALENEXT di Maron di Brugnera**

**Intervento**

*1. PREMESSA*

*Facendo seguito alla Vostra gentile richiesta, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura delle prestazioni in oggetto, relativamente alle macchine citate al capitolo seguente.*

*La nostra consulenza consentirà alla ditta VALENEXT SRL di bonificare le macchine conformemente ai disposti della normativa vigente applicabile: sarà quindi possibile, per la ditta, disporre misure progettuali, procedurali e/o di bonifica in grado di minimizzare il rischio residuo. Allo stesso modo, provvederemo a sviluppare delle schede di uso sicuro delle attrezzature, a completamento del progetto di bonifica.*

*Provvederemo infine alla firma dei certificati di conformità alla legislazione previgente delle macchine e alla classificazione ATEX dei locali interessati dello stabilimento di Maron.*

*2. DESCRIZIONE*

*2.1 Attrezzature coinvolte e riepilogo attività*

*-Attrezzature (in alcni casi sono presenti più unità per tipologia, ma il prezzo esposto ne tiene debito conto)*
*Linea di verniciatura*
*Cabina a spruzzo + forno*
*Confezionatrice SOTEMAPACK*
*Avvolgipallet SPIROPACK*
*Linea imballo pallet*
*Foratrice ELME*
*Isole di foratura KOCH*
*Foratrice OMAL*
*Codettatrici OMEC*
*Linea sezionatura-squadratura con impianto di carico e scarico ELME*
*Linea spigolatura+bordatura*
*Impianto di verniciatura MAKOR*
*Troncatrice MAGH*
*Strettoio COMIL*
*Strettoio Maccan*
*Fresatrici OMEC*
*Levigatrice a nastro DRM*
*Fresatrice a pettine (scantonatrice) ELME*

*Fresatrice per tacche ELME*
*Combinata due lavorazioni ST2*
*Toupe CASADEI*
*Toupie LAZZARI*
*Pialla a spessore LINVINCIBILE*
*Troncatrice MOTTA*
*Foratrice spinatrice OSMA*
*Foratrice 12 FORI*
*Pantografo SCM*
*Marcatrice a caldo*
*Levigatrice*
*Sezionatrice pannelli GABBIANI*
*Catena di ritorno motorizzata*
*Rulliere motorizzate*

*-Attività (vedi 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)*
*Verifica di conformità all.to V delle macchine, con 2 sopralluoghi di una giornata (con 2 ns. tecnici) a Maron per rilievi e raccolta informazioni.*
*Sviluppo delle schede di uso in sicurezza per tutte le attrezzature.*
*Firma delle dichiarazioni di adeguatezza delle attrezzature all'uso secondo i R. Minimi All. V Dlgs 81/08 ("conformità alla legislazione previgente").*
*Sviluppo della classificazione ATEX per i locali dello stabilimento.*
*Quando previste e per le sole parti sopra indicate, le attività si svilupperanno come descritto ai punti seguenti.*

*2.2 Verifica di conformità all.to V*
*L'accertamento della conformità ai requisiti minimi dell'allegato V del D.Lgs 81/08 delle attrezzature di cui sopra comprenderà le seguenti attività:*
*Effettuazione di due sessioni di rilievi sul posto, con due ns. tecnici, per scatti fotografici e raccolta informazioni; stimiamo siano necessarie due giornate sul posto.*
*Sviluppo in sede del documento; sarà completo di tutto il necessario per guidare gli interventi di bonifica, come da necessità del cliente; si farà riferimento al Decreto 81/08 e alle norme tecniche vigenti applicabili, di riferimento per la regola dell'arte (ad es. la norma UNI EN ISO 13857 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.*
*Consegna del tutto al Cliente via posta elettronica.*
*NOTA: il documento di verifica requisiti minimi consentirà di valutare tutte le attività successive di bonifica fisica e documentale, tramite appositi successivi preventivi.*

*2.3 Sviluppo delle schede di uso in sicurezza delle attrezzature, ai sensi del D.Lgs 81/08*

*A valle degli interventi di bonifica già raccomandati con 2.2, abbiamo previsto la progettazione e lo sviluppo di un Manuale di Istruzioni per l'Uso delle attrezzature, conformi alle norme di legge e tecniche vigenti applicabili, come il decreto 81/2008 e la norma UNI EN ISO 20607. Tale documento, che consentirà di adempiere agli obblighi di legge (ancora il decreto 81/2008), per le attrezzature di cui a 2.1, comprenderà quanto segue:*
*Progetto di comunicazione;*
*Progetto grafico;*
*Elaborazione dei contenuti tecnici (provenienti da documenti contrattuali, manuali precedenti, specifiche o disegni tecnici forniti dal cliente);*
*Elaborazione disegni ed immagini (da disegni tecnici o immagini fotografiche del cliente o da noi riprese);*
*Editing ed impaginazione mediante MS Word;*
*Trasmissione file;*

*a) Progetto di comunicazione: sarà conforme alle norme applicabilii e in grado di consentire la fruizione più semplice possibile.*

*b) Progetto grafico: sarà conforme alla immagine tecnica del cliente o da noi proposto.*

*c) Elaborazione dei contenuti tecnici: elaboreremo i vari contenuti tecnici sulla base della documentazione disponibile, come disegni, manuali precedenti, manuali di parti, distinte basi, specifiche di acquisto, oltre naturalmente che dei colloqui con gli utilizzatori. Il documento risulterà conforme con tutta la normativa applicabile (D.Lgs 81/2008, UNI EN ISO 20607, ecc.). IMPORTANTE: le istruzioni di uso sicuro NON sostituiscono le istruzioni per la manutenzione della macchina, ma si limitano alle indicazioni per la MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTREZZATURA PRIMA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI. Allo stesso modo, non dettagliano il funzionamento o l'attrezzaggio della macchina, ma descrivono i prerequisiti per un'esecuzione sicura degli stessi.*

*d) Elaborazione disegni ed immagini: eventuali disegni del cliente saranno opportunamente trattati per essere inseriti nel documento, in modo da trarne immagini utili per la comprensione delle fasi di uso della macchina; ugualmente tratteremo le eventuali immagini fotografiche dall'azienda fornite o da noi riprese.*

*e) Editing e impaginazione: il documento sarà sviluppato utilizzando il programma MS Word.*

*f) Trasmissione elaborati: vi trasmetteremo il file Word per il Vs. archivio e la formazione dei lavoratori.*

*NOTA: abbiamo previsto la fornitura della documentazione necessaria al rispetto della legge, ossia il manuale per l'uso in sicurezza della macchina.*

*2.4 Dichiarazione di conformità alla L.P.*
*A completamento di tutti i lavori precedenti, provvederemo (eventualmente) infine a una verifica finale sul posto con relativa firma di un Certificato di Conformità alla Legislazione Previgente, affinché il cliente possa utilizzarlo per tutti gli usi consentiti dalla legge, come la vendita della macchina a terzi.*

*2.5 Consulenza tecnica per la classificazione ATEX gas/polveri dei locali del sito di Maron.*
*AMBIENTE: aree all'interno e all'esterno dello stabilimento*

*TIPOLOGIA SORGENTI: vari punti di emissione (solventi o GPL) all'interno delle seguenti aree:*
*Impianto di abbattimento polveri con 2 sili;*
*Linea automatica di verniciatura a solvente;*
*Linea automatica di verniciatura bordi a solvente;*
*Cabina di veniciatura manuale;*
*Altri locali come da "documento di protezione dalle esplosioni" precedente (2013).*

*La fornitura comprenderà quanto segue:*
*Sopralluogo sul sito per rilievi fotografici dei locali e attrezzature interessati dalle attività produttive del sito a Maron.*
*Raccolta dati telematica per quanto attiene all'ambiente e alle sostanze.*
*Stesura della relazione con zonizzazioni su lay-out (ricevuto dal cliente) presso la nostra sede; tale attività sarà condotta mediante analisi e calcoli conformi alle norme di legge e tecniche vigenti ed applicabili, con particolare riferimento alla direttiva 99/92/CE e alle CEI EN 60079-10-1 e 2.*
*Trasmissione telematica delle risultanze nella forma di relazione di zonizzazione/DVR Atex.*

*3. CONDIZIONI DI FORNITURA*
*Esclusioni:*
*prove di laboratorio;*
*prove strumentali anche presso Vs. sede;*
*traduzioni;*
*interventi aggiuntivi che valuteremo con appositi preventivi.*

*Consegna elaborati: da concordare*

| | Quantità | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|
| Verifica di conformità CE<br>2.2 Verifica di conformità all.to V | **1.0 Unità** | **€ 26.400,00** | **€ 26.400,00** |

| | Quantità | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Redazione Scheda Macchina<br>2.3 Sviluppo delle schede di uso in sicurezza delle attrezzature, ai sensi del D.Lgs 81/08 | **1.0 Unità** | **€ 43.200,00** | **€ 43.200,00** |

| | Quantità | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità alla L.P.<br>2.4 Dichiarazione di conformità alla L.P. | **32.0 Unità** | **€ 500,00** | **€ 16.000,00** |

| | Quantità | Prezzo | Importo |
|---|---|---|---|
| Valutazione Atmosfere esplosive (ATEX)<br>2.5 Consulenza tecnica per la classificazione ATEX gas/polveri dei locali del sito di Maron. | **1.0 Unità** | **€ 5.670,00** | **€ 5.670,00** |

| | |
|---|---|
| **Importo totale articoli** | **€ 91.270,00** |
| **Importo sconto** | **€ 0,00** |
| **Importo offerta** | **€ 91.270,00** |

**Offerta economica:**
Gli importi si intendono al netto di IVA
Condizione di pagamento: RI.BA. 30 GG. D.F. F.M.
Cadenza di fatturazione: Mensile

**Dati bancari:**
IBAN:
SDI:

Validità offerta: 13/11/2026

Con la sottoscrizione per accettazione della presente offerta, si intendono formalmente accettate anche le allegate condizioni generali di contratto Versione 4 del 12/07/2024

**VALENEXT SRL**

DATA _____

PER ACCETTAZIONE
(timbro e firma del Legale Rappresentante)

## CAPITOLO A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**PREMESSE**

I. Il presente Contratto è diviso in capitoli. Il primo di essi contiene norme di carattere generale (Capitolo A). Gli altri capitoli (Capitolo B, C, D ed E) contengono norme integrative che disciplinano i servizi specificamente contenuti nell'Offerta ovvero in eventuali allegati.

II. Gruppo Scudo eroga servizi di consulenza e formazione in ambito di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, sorveglianza sanitaria, sistemi di gestione e privacy.

III. Il presente Contratto regola le modalità e le condizioni di esecuzione dei servizi e delle prestazioni rese dal Gruppo Scudo in favore del Cliente.

IV. Le clausole del presente Contratto non possono essere modificate, emendate o sostituite dall'inoltro, da parte del Cliente, di documenti congiuntamente alla proposta formulata dal Cliente attraverso la sottoscrizione dell'Offerta, compreso (ma non limitato) l'inoltro di un ordine d'acquisto con termini e clausole modificati o configgenti.

**DEFINIZIONI**

**Allegati** – i capitolati tecnici e/o descrittivi che si intendono allegati solo nel caso in cui Gruppo Scudo sia chiamata a svolgere attività specifiche e/o le eventuali offerte appositamente formulate.

**Aumento del Rischio Aziendale** - indica la casistica in cui l'aggiornamento della valutazione del rischio aziendale ai sensi del D.lgs 81/2008 art. 29 comma 3 comporti delle variazioni in aumento dello stesso.

**Cliente** – indica la persona fisica o giuridica, società, ditta individuale, ente od associazione, che si avvale dei Servizi di Gruppo Scudo in esecuzione del presente Contratto o di altri rapporti contrattuali pregressi e/o in essere tra le Parti, esclusivamente per la propria attività di impresa o professionale.

**Condizioni Generali** - indica le presenti condizioni generali.

**Contratto** - indica, in ogni sua parte inclusi gli Allegati richiamati e l'Offerta, il presente accordo vincolante tra le parti.

**Corrispettivo** – gli importi dovuti dal Cliente a Gruppo Scudo per i Servizi

**Gruppo Scudo** – indica la società Gruppi Scudo S.p.A. che eroga i servizi e le attività così come indicate al punto II delle Premesse.

**Lavoratore/Lavoratori** – indica i lavoratori così come definiti ai sensi del D.lgs 81/2008 art. 2 comma 1 lettera a) effettivamente e regolarmente in forza presso il Cliente

**Offerta** - indica il documento commerciale posto all'inizio del Contratto, contenente i Servizi offerti al Cliente da parte di Gruppo Scudo

**Parte/Parti** - indica il Cliente o Gruppo Scudo o entrambe a seconda del contesto.

**Portale Clienti** – indica l'area riservata presente sul Sito. L'accesso a tale area è consentito al Cliente tramite delle credenziali riservate fornite da Gruppo Scudo al Cliente.

**Professionista/Professionisti** – indica la figura o le figure (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo dipendenti, collaboratori, amministratori, liberi professionisti) segnalate da Gruppo Scudo al Cliente in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari per poter essere nominati dal Cliente ad assolvere incarichi normativamente previsti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo RSPP, Medico Competente, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, Membro di Organismo di Vigilanza)

**Servizi** - indica i servizi e le prestazioni, realizzati, tempo per tempo, attraverso la propria autonoma organizzazione imprenditoriale dalla stessa Gruppo Scudo, resi disponibili ed acquistati, nei limiti delle proprie esigenze e senza vincolo di esclusiva, dal Cliente in virtù del Contratto.

**Sito** - indica il dominio internet www.grupposcudo.it o il dominio successivamente accessibile tramite reindirizzamento dallo stesso o qualunque altro dominio sostitutivo di www.grupposcudo.it nonché i contenuti autoriali dello stesso.

**ART. A.1 OGGETTO - CONCLUSIONE**

**A.1.1** Gruppo Scudo si impegna a erogare al Cliente tutti i Servizi così come descritti nell'Offerta ovvero negli Allegati del presente Contratto.

**A.1.2** I Servizi dovranno eseguirsi in conformità ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto.

**A.1.3** Il Contratto si intenderà concluso e vincolante tra le Parti nel momento in cui il Cliente accetterà la proposta formulata da Gruppo Scudo attraverso la sottoscrizione dell'Offerta.

**ART. A.2 CORRISPETTIVO – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

**A.2.1** Il Corrispettivo e le modalità di pagamento dello stesso sono determinati nell'Offerta del presente Contratto.

**A.2.2** Le modalità di fatturazione, salvo diversa indicazione nel corpo dell'Offerta, sono le seguenti:

- Gli accertamenti sanitari e le consulenze a vacazione verranno fatturati al Cliente nel mese di esecuzione degli stessi;
- Per tutte le altre categorie di servizi offerti la fatturazione avverrà al momento dell'accettazione dell'Offerta da parte del Cliente.

**A.2.3** Gruppo Scudo è l'unico soggetto titolato ad incassare corrispettivi dal Cliente. Eventuali pagamenti effettuati dal Cliente a soggetti terzi, a titolo esemplificativo ad agenti di Gruppo Scudo e/o ai Professionisti, non libererà il Cliente dall'obbligo di pagare il corrispettivo a Gruppo Scudo.

**A 2.4** Nel caso in cui, in sede di evasione dei Servizi, il personale di Gruppo Scudo incaricato rilevi l'urgente o propedeutica necessità di svolgere ulteriori attività che esulino da quelle preventivate, ma necessarie per portare a termine correttamente il Servizio richiesto dal Cliente, Gruppo Scudo avrà la facoltà di espletarle informando anche solo verbalmente il Cliente, il quale si impegna irrevocabilmente a corrispondere le somme derivanti dall'evasione delle attività supplementari espletate; quanto previsto dal presente articolo fa riferimento anche a tutte le attività necessarie per la corretta gestione di eventuali infortuni, malattie professionali e di supporto alle visite ispettive da parte degli enti preposti.

**A.2.5** Nell'ipotesi in cui il Cliente intenda utilizzare l'opzione "abbonamento prepagato", il Cliente corrisponderà a Gruppo Scudo l'importo indicato nell'Offerta, con le modalità e nei tempi nello stesso indicati. Detto importo dovrà essere dal Cliente consumato, attraverso l'acquisto di Servizi, entro la scadenza contrattuale. Qualora, entro il termine di vigenza contrattuale, non avesse a richiedere Servizi per un importo pari a quello corrisposto in via anticipata, il Cliente non potrà richiedere rimborsi o indennità di sorta relativamente all'importo non utilizzato. Qualora invece avesse a consumare detto importo prima della scadenza contrattuale e richiedesse Servizi in eccedenza rispetto a quelli prepagati, Gruppo Scudo ha facoltà di erogare comunque i Servizi ed il costo unitario del singolo Servizio verrà determinato in base a quanto previsto nell'offerta di volta in volta proposta. L'addebito avverrà con separata fatturazione con impegno, per il Cliente, al relativo pagamento.

**A.2.6** Con esclusivo riferimento all'"abbonamento prepagato", il Cliente autorizza Gruppo Scudo a scalare, con la richiesta dei singoli Servizi, il relativo controvalore dall'importo indicato nella sezione dedicata dell'Offerta, fino a capienza. Il Cliente dichiara inoltre di essere consapevole, accetta e autorizza Gruppo Scudo ad imputare, all'atto dell'acquisto, il 30% (trenta per cento) dell'"abbonamento prepagato", quale consumo minimo fisso obbligatorio a copertura degli oneri relativi alle attività propedeutiche sostenute da Gruppo Scudo per la profilazione iniziale del Cliente e per l'erogazione dei relativi Servizi, nonché per approntare la struttura e per predisporsi alla gestione delle attività in favore del Cliente stesso. Il Cliente pertanto dichiara di essere consapevole, accetta ed autorizza Gruppo Scudo a detrarre, con la richiesta dei singoli Servizi, in ciascuna occasione, dall'ammontare complessivo di Servizi residui, dopo l'imputazione del consumo minimo fisso obbligatorio, il 70% (settanta per cento) della somma corrispondente alla specifica attività richiesta mentre il restante 30% (trenta per cento) del controvalore della specifica attività richiesta verrà detratto dal controvalore complessivo dei servizi pre-acquistati imputati, all'atto dell'acquisto, quale consumo minimo fisso obbligatorio.

**ART. A.3 RISOLUZIONE – SOSPENSIONE**

**A.3.1** Il mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento del Corrispettivo da parte del Cliente, dovuto a qualunque titolo e/o causa, darà la facoltà a Gruppo Scudo, di alternativamente: i) risolvere il presente Contratto mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC; o ii) sospendere immediatamente i tutti i Servizi, con esclusione in entrambi i casi di ogni responsabilità verso il Cliente e/o verso terzi.

**A.3.2** Gruppo Scudo riprenderà i Servizi (ove non sia stata esercitata la risoluzione del Contratto) solamente quando il Cliente avrà sanato il debito.

**A.3.3** Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, delle somme dovute dal Cliente determinerà automaticamente l'applicazione degli interessi previsti dagli Articoli 4 e 5 del D.lgs 231/2002 da calcolarsi sull'ammontare del debito scaduto e fino al saldo senza necessità di costituzione in mora. Inoltre, il mancato pagamento, anche parziale, di una rata comporterà per il Cliente la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e l'immediata esigibilità di ogni somma dovuta.

**A.3.4** L'intero Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dal fatto che il Cliente risulti soggetto a procedure concorsuali ovvero, se persona fisica (ad es. professionista), interdetto o inabilitato o sospeso dall'Albo professionale o radiato dall'Albo professionale. Al momento dell'avveramento di detta condizione il Contratto si intenderà risolto ex art. 1353 e ss. c.c.

**A.3.5** Nessuna eccezione di inadempimento da parte del Cliente verso Gruppo Scudo potrà determinare la sospensione del pagamento del dovuto.

**ART. A.4 DURATA – FATTURAZIONE SERVIZI**

**A.4.1** Il Contratto ha la durata di un anno dalla sottoscrizione dell'Offerta da parte del Cliente ovvero la diversa data di scadenza indicata nell'Offerta.

**A.4.2** Alla scadenza prevista, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per egual periodo così come indicato al punto 4.1 che precede, salvo disdetta da comunicarsi (a mezzo raccomandata A/R e/o PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza prevista.

Ad avvenuto rinnovo tacito del Contratto, il Cliente è tenuto a fornire a Gruppo Scudo, a mezzo PEC e raccomandata A/R entro 10 giorni dalla data del rinnovo, il quadro completo dei rischi aziendali relativi ai Servizi oggetto del Contratto tacitamente rinnovato.

**A.4.3** La scadenza del Contratto comporta i seguenti effetti:

- immediata decadenza di ogni responsabilità in capo a Gruppo Scudo e ai Professionisti incaricati e di ogni eventuale nomina/delega/incarico;
- rimane fermo, anche dopo la scadenza del Contratto, l'impegno del Cliente a versare tutte le somme dovute per la gestione dei Servizi in itinere e/o già forniti.

**ART. A.5 OBBLIGHI E DOVERI DI COLLABORAZIONE DEL CLIENTE - RISARCIMENTO**

**A.5.1** Il Cliente si obbliga a comunicare a Gruppo Scudo e all'eventuale Professionista entro giorni 10 dalla data di sottoscrizione dell'Offerta tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la corretta esecuzione del Contratto; rimane fermo anche dopo la scadenza del Contratto, nella vigenza del medesimo, l'impegno del Cliente a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per la corretta esecuzione dei Servizi che non fossero ancora stati completati alla data di scadenza contrattuale. In difetto, Gruppo Scudo e, in particolare, l'eventuale Professionista sono autorizzati a non erogare il Servizio, senza che da un tanto possa derivare alcuna responsabilità.

**A.5.2** Il Cliente, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R e a mezzo PEC, è obbligato a comunicare a Gruppo Scudo, entro giorni 10: i) ogni variazione attinente i propri dati identificativi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: denominazione e/o ragione sociale, p.i., sede della società); ii) ogni variazione attinente la compagine della propria società e/o impresa e/o dell'eventuale consiglio di amministrazione; iii) ogni variazione attinente al rischio aziendale (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la variazione di attività e codice ATECO); iv) eventuali procedure concorsuali sopravvenute; v) eventuali variazioni del numero di Lavoratori e/o delle relative mansioni. In difetto Gruppo Scudo sarà manlevato da ogni tipo di responsabilità e/o sanzione che derivino dalle omissioni e/o inadempimenti ascrivibili al Cliente.

**A.5.3** Il Cliente si obbliga a mettere Gruppo Scudo nelle condizioni di poter svolgere i Servizi contrattualmente previsti.

**A.5.4** Nei casi previsti dagli artt. A.4.2 comma secondo, A.5.1, A.5.2. e A.5.3 che precedono e/o qualora il Cliente non consenta l'adempimento delle prestazioni e/o dei Servizi da parte degli incaricati di Gruppo Scudo e/o dei Professionisti (a titolo esemplificativo e non esaustivo non concordando con gli incaricati di Gruppo Scudo e/o con i Professionisti date e orari per l'accesso presso la sede e/o le unità locali del Cliente ovvero non fornendo la documentazione necessaria e/o propedeutica alla esecuzione dei Servizi) e/o qualora il Cliente non adempia agli obblighi contrattualmente previsti, Gruppo Scudo potrà risolvere il Contratto e trattenere a titolo di risarcimento del danno il Corrispettivo già eventualmente corrisposto fatto salvo il diritto al maggior risarcimento del danno subito. Gruppo Scudo, in tali ipotesi, potrà dar corso alle azioni volte a ottenere il corrispettivo pattuito a titolo di risarcimento del danno.

**ART A.6 RESPONSABILITÀ DI GRUPPO SCUDO E MANLEVA**

**A.6.1** Il Cliente esonera espressamente Gruppo Scudo da qualsivoglia responsabilità per un eventuale nocumento che dovesse derivargli dalla esecuzione dei Servizi o dal ritardo nell'erogazione degli stessi, salvi i casi di dolo e colpa grave.

**A.6.2** Gruppo Scudo non risponderà in alcun caso di eventuali ritardi, così come della mancata e non corretta realizzazione e/o erogazione dei Servizi, qualora detti elementi siano conseguenti ad una mancata collaborazione del Cliente.

**A.6.3** Il Cliente si impegna a manlevare Gruppo Scudo da ogni richiesta, pretesa di indennizzo, risarcimento di danni comunque denominati che provenga dai soggetti terzi, ivi compresi dipendenti, collaboratori e professionisti, individuati dal Cliente nelle proprie richieste di Servizi o comunque per danni e/o costi occasionati dalle stesse.

**ART. A.7 DIVIETO DI STORNO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI**

**A.7.1** E' fatto espresso divieto al Cliente, in proprio, in associazione con terzi o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, anche attraverso società partecipate, controllanti, collegate o affiliate, fiduciari o terzi interposti (persone fisiche o giuridiche), di assumere e/o instaurare qualsiasi tipo di collaborazione e/o comunque sollecitare, indurre o tentare di influenzare i dipendenti e/o collaboratori di Gruppo Scudo affinché cessino il loro rapporto con quest'ultima prima che siano trascorsi 3 anni dall'ultimo tra i due seguenti eventi: la conclusione dei Servizi o la fatturazione degli stessi al Cliente. Il corrispettivo per il divieto di storno e gli obblighi di non sollecitazione di cui al presente paragrafo è stato espressamente considerato nella negoziazione dei termini economici del presente Contratto

**A.7.2** In caso di violazione del divieto di cui al punto 7.1 che precede il Cliente corrisponderà a Gruppo Scudo, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno:

- nel caso di storno o sollecitazione di un dipendente una penale a titolo di risarcimento pari a tre RAL annuali



Gruppo Scudo S.p.A.
Sede legale e operativa: Via Generale Carlo Caneva n. 1 33100 Udine (UD) - T+39 0432 600479
PEC: grupposcudo@pec.it - Mail: info@grupposcudo.it - Web: www.grupposcudo.it
P.I. – C.F. – CCIAA: 02486160308 - SDI: USAL8PV - Capitale Sociale: € 700.000,00 i.v.

| Filiale di Cordenons (PN) | Filiale di Milano (MI) | Filiale di Noale (VE) | Filiale di Tolmezzo (UD) |
|---|---|---|---|
| Via Amman, 2 33084 Cordenons (PN) T +39 0434 924148 | Via Podgora, 15 20122 Milano (MI) | Via L. Da Vinci, 1 30033 Noale (VE) T +39 041 4433999 | Via della Cooperativa, 11/d 33028 Tolmezzo (UD) T +39 043344713 |

dell'ultimo stipendio spettante al dipendente di Gruppo Scudo.
- nel caso di storno o sollecitazione di un collaboratore una penale a titolo di risarcimento pari a tre volte l'ultimo corrispettivo annuale spettante al collaboratore di Gruppo Scudo.

**ART. A.8 RECESSO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

**A.8.1** Gruppo Scudo potrà recedere dal presente Contratto dandone comunicazione al Cliente (a mezzo PEC e/o raccomandata A/R) nel caso in cui: i) intervengano modifiche legislative successive alla sottoscrizione del presente Contratto che rendano più onerosa l'esecuzione dei Servizi in esso previsti in misura superiore al 10%; ii) qualora intervengano variazioni dei costi (anche imputabili al Cliente stesso) che rendano più onerosa l'esecuzione dei Servizi in misura superiore al 10%.

**A.8.2** La cessione del presente Contratto da parte del Cliente è valida solo se espressamente accettata da Gruppo Scudo.

**A.8.3** Gruppo Scudo è sin d'ora autorizzato dal Cliente, che rilascia consenso espresso, a cedere a terzi il presente Contratto e potrà avvalersi della facoltà, così come disciplinata dall'art. 1264 c.c., di cedere il credito derivante dal presente Contratto ad istituti bancari e/o a finanziarie.

**ART. A.9 CODICE ETICO E MODELLO EX D.LGS 231/2001**

**A.9.1** Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dell'adozione da parte di Gruppo Scudo di un Codice Etico e di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello Organizzativo") ex D.lgs 231/2001 e di averne presa visione. Il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo sono pubblicati e periodicamente aggiornati secondo esigenze di Gruppo Scudo e/o in relazione alle modifiche legislative sul Sito internet dell'azienda e restano consultabili e a disposizione del Cliente.

**A.9.2** Il Cliente si impegna, anche per i propri ausiliari ex art. 1381 c.c., nei rapporti con Gruppo Scudo al rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo di Gruppo Scudo, a denunciare senza indugio all'Organismo di Vigilanza di Gruppo Scudo eventuali condotte o situazioni in contrasto con le previsioni di detto Codice Etico e del Modello Organizzativo e a prestare ragionevole collaborazione, ove richiesta, all'Organismo di Vigilanza di Gruppo Scudo.

**ART. A.10 MISCELLANEA**

**A.10.1** Qualora alcune disposizioni del presente Contratto risultino nulle o invalide, non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci, eccetto il caso che la nullità sia relativa a parti essenziali del presente Contratto.

**A.10.2** Il presente Contratto si intende novativo e annulla ogni precedente contratto e/o pattuizione anche orale intervenuti tra le Parti in riferimento alle medesime categorie di Servizi.

**A.10.3** Nessuna modifica al presente Contratto o alle sue pattuizioni potrà validamente intervenire o venire provata se non mediante atto scritto e sottoscritto delle Parti.

**A.10.4** Il Cliente autorizza espressamente Gruppo Scudo al ricorso dell'eventuale subappalto dei Servizi menzionati nell'Offerta.

**A.10.5** Il Cliente si impegna a non divulgare le informazioni tecniche e/o il materiale fornito da Gruppo Scudo relativo alle metodologie utilizzate nell'esecuzione del presente Contratto. Gruppo Scudo si impegna a non divulgare le informazioni segnalate specificatamente e per iscritto dal Cliente come riservate. Tale vincolo non è applicabile in ambito di ispezioni delle autorità competenti.

**ART. A.11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCORDO DI NOMINA DI RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 28 GDPR PER I SERVIZI DI CUI AL PUNTO A.11.6) DEL PRESENTE ARTICOLO**

**A.11.1)** Il presente articolo disciplina il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR") e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del GDPR, con riferimento al rapporto contrattuale in essere tra le Parti e ai servizi forniti da Gruppo Scudo in favore del Cliente in esecuzione del Contratto o di altro rapporto contrattuale in essere tra le parti.

**A.11.2)** Le clausole di cui al presente articolo A.11 avranno efficacia per i nuovi incarichi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e sino alla cessazione dello stesso, ferma la vigenza di quelle che, per loro natura, estendono la propria efficacia anche successivamente alla loro cessazione. Con riferimento a incarichi attivi in forza ad altro rapporto contrattuale tra le Parti, nei quali Gruppo Scudo fornisca i servizi di cui al successivo Articolo A.11.6), le clausole dell'Art. A.11 avranno effetto retroattivo tra le Parti.

**A.11.3)** Gruppo Scudo in relazione alle attività e ai trattamenti effettuati, nell'ambito della fornitura dei propri Servizi, opera nelle vesti di Titolare ai sensi dell'Art. 4 par. 7 del GDPR e di Responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 4 par. 8 del GDPR.

**A.11.4)** Con riguardo alle attività poste in essere da Gruppo Scudo nelle vesti di Titolare per la fornitura dei servizi in favore del Cliente, si evidenziano: -gestione dati dei clienti (contratti, fatturazione, etc...); -attività di consulenza, redazione documentale o di analisi strumentale vs. terzi; -attività di consulenza e predisposizione di sistemi di gestione o modelli organizzativi; - attività di consulenza, assistenza e predisposizione di documentazione in materia di Protezione dei Dati Personali.

**A.11.5)** Con riferimento al trattamento dei dati personali del Cliente nel contesto del rapporto contrattuale con Gruppo Scudo di cui al sopra esposto punto A.11.4), il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa resa, in qualità di titolare del trattamento da Gruppo Scudo, ai sensi dell'art. 13, GDPR, consultabile nell'apposita pagina dedicata al trattamento dei dati dei clienti attraverso il sito web https://www.grupposcudo.it/privacy/ e di averne compreso i relativi termini.

**A.11.6)** Con riguardo alle attività poste in essere da Gruppo Scudo nelle vesti di Responsabile del trattamento per la fornitura dei servizi in favore del Cliente, si evidenziano:
-incarico RSPP;
-assistenza e consulenza al RSPP interno del Cliente;
-attività di formazione vs. terzi;
-consulenza, perizie e incarichi di consulente tecnico di parte su infortuni e malattie professionali di Lavoratori dei Clienti in procedimenti penali, civili e amministrativi;
-incarichi di DPO presso Clienti;
-incarichi di auditor presso Clienti;
-incarichi di Organismo di Vigilanza presso Clienti;
-attività di sorveglianza sanitaria vs. terzi Lavoratori dei Clienti;
-fornitura e gestione del Portale Web;
-incarico CSE/CSP;
-delega di Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008

**A.11.7)** Per l'espletamento dei servizi sopra menzionati al punto A.11.6 anche relativi a altri rapporti contrattuali tra le Parti, Gruppo Scudo tratta dati personali di titolarità del Cliente. A tal fine, il Cliente (Titolare) con la sottoscrizione del presente Contratto nomina Gruppo Scudo, che accetta, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

**A.11.8)** Il Titolare (Cliente), prima di affidare a Gruppo Scudo (Responsabile) lo svolgimento dei servizi di cui al punto A.11.6, ha valutato che Gruppo Scudo presenti garanzie sufficienti e sia in grado di porre in essere misure tecniche e organizzative appropriate a garantire una adeguata tutela dei dati personali trattati e dei diritti degli interessati;

**A.11.9)** Il Cliente, in relazione ai dati personali dallo stesso forniti a Gruppo Scudo, dichiara e garantisce di aver fornito agli interessati adeguata informativa nella quale viene espressamente menzionata la possibilità per il Titolare di fornire tali dati personali a società terze incaricate dell'esecuzione di servizi professionali e, se del caso, di averne ottenuto i consensi eventualmente necessari.

**A.11.10)** Categorie di dati personali oggetto del trattamento. Gruppo Scudo nelle vesti di Responsabile del trattamento tratta dati necessari ai fini dell'adempimento e della corretta gestione del rapporto contrattuale instaurato tra le Parti. In particolare, al fine di svolgere correttamente gli incarichi ricevuti dal Cliente di cui al punto A.11.6, Gruppo Scudo tratta i seguenti dati personali:
-dati comuni (a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, codice fiscale, data e comune di nascita, contatti personali e/o aziendali, indirizzo di residenza, immagini personali ecc...) di soci, amministratori, collaboratori e dipendenti dei Clienti o di loro appaltatori;
-dati particolari ex art. 9 del GDPR di soci, amministratori, collaboratori e dipendenti dei Clienti o di loro appaltatori

**A.11.11)** Obblighi del Responsabile del trattamento. Gruppo Scudo si impegna a: 1) trattare i Dati personali soltanto per le finalità di corretta esecuzione dei servizi indicati nel punto A.11.6) sopra esposto, nonché per le finalità ulteriori che il Titolare dovesse eventualmente e successivamente indicare, e comunque esclusivamente per l'esecuzione del Contratto e/o di altro rapporto contrattuale in essere tra le Parti; 2) trattare i Dati personali in piena conformità alle istruzioni qui fornite da parte del Titolare ovvero, di quelle ulteriori che lo stesso dovesse, in futuro, ritenere opportuno fornire per la migliore e più efficiente esecuzione delle attività; le ulteriori istruzioni che dovessero essere fornite dal Titolare, saranno rese al Responsabile per iscritto e trasmesse al Responsabile a mezzo posta elettronica certificata; 3) designare gli autorizzati/incaricati del trattamento e conferire loro, in forma scritta, l'incarico di compiere le operazioni di trattamento, istruirli sulle modalità di elaborazione dei Dati Personali ai quali hanno accesso e vigilare sugli stessi; 4) adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a garantire un idoneo livello di sicurezza in riferimento ai Dati Personali previste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché quelle ulteriori richieste dal Titolare, ivi incluse le seguenti: (i) pseudonimizzazione e/o cifratura dei Dati Personali; (ii) resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; (iii) capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico; (iv) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 5) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dei diritti degli interessati, provvedendo a darne comunicazione al Titolare entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal ricevimento della richiesta; 6) fermo l'obbligo di notificare senza ingiustificato ritardo al Titolare e, comunque, entro e non oltre 24 ore (ventiquattro) ogni possibile evento qualificabile come violazione dei Dati Personali ai sensi della Legge applicabile, ad informare prontamente il Titolare riguardo a qualsiasi ulteriore evento, fatto o circostanza, prevedibile o meno, da cui possa derivare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati coinvolti nelle Operazioni di trattamento; 7) assistere il Titolare nelle attività connesse alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali di cui all'art. 35 del Regolamento e, se richiesto, cooperare con il Titolare nell'ambito delle consultazioni preventive di cui all'art. 36 del Regolamento; 8) cancellare i dati; la cessazione degli effetti giuridici del Contratto comporta la cancellazione e/o anonimizzazione dei Dati, salvi gli obblighi di conservazione (10 anni) a cura di Gruppo Scudo in archivio dedicato accessibile solo a personale qualificato, per la tutela dei diritti ed interessi di Gruppo Scudo, nonché per l'eventuale utilizzo per finalità di difesa in Giudizio; 9) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. A tale riguardo, il Responsabile si impegna, all'ordinata e diligente tenuta della documentazione inerente alle attività di trattamento e la prestazione dei servizi, rendendola accessibile al Titolare, attraverso l'invio di adeguata reportistica; 10) informare il Titolare qualora, ad avviso del Responsabile, un'istruzione impartita dal Titolare sia in violazione del Regolamento o di altre disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei Dati Personali; 11) tenere aggiornato il Registro dei Trattamenti effettuati con le informazioni relative alle operazioni di trattamento; 12) prestare al Titolare ogni necessaria collaborazione nell'assolvimento di richieste che dovessero pervenire dal Garante o da altre autorità competenti o in relazione a procedure o ispezioni che dovessero essere avviate nei confronti del Titolare, dando altresì immediata esecuzione alle istruzioni ricevute e fornendo copia di ogni documento richiesto.

**A.11.12)** Il Titolare autorizza il Responsabile a ricorrere a uno o più sub-responsabili ("Sub-Responsabile/i") per l'esecuzione dei servizi. In ogni caso, il Responsabile potrà avvalersi unicamente di Sub-Responsabili dotati dei requisiti necessari per l'assolvimento dei servizi richiesti dal Cliente. Il Contratto che disciplina i rapporti tra Responsabile e Sub-Responsabile dovrà prevedere: (i) l'imposizione, nei confronti del Sub-Responsabile, dei medesimi obblighi gravanti sul Responsabile ai sensi della presente nomina; (ii) garanzie sufficienti a garantire la conformità alla Legge applicabile delle misure tecniche e organizzative adottate. Resta ferma la piena e integrale responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare, in caso di inadempimento del Sub-Responsabile agli obblighi previsti nel presente Accordo e di violazione da parte dello stesso della Legge applicabile.

**A.11,13)** Efficacia della nomina di Responsabile di cui al punto A.11.7. Per i nuovi incarichi conferiti dal Cliente al Gruppo Scudo la nomina sarà efficace a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto e sarà vincolante per le Parti fino alla sua cessazione. Con riferimento a eventuali altri rapporti contrattuali in essere tra le Parti, nei quali Gruppo Scudo fornisca i servizi di cui al punto A.11.6), le clausole del presente Articolo avranno effetto retroattivo tra le Parti.
In ogni caso, la presente nomina di Responsabile si intende novativa con riferimento a ogni precedente nomina di Responsabile in riferimento alle medesime categorie di servizi.

**A.11.14)** Il corrispettivo del Responsabile per l'esecuzione della nomina si intende ricompreso nel corrispettivo concordato dalle Parti per l'esecuzione del Contratto o di altro rapporto contrattuale in essere tra le Parti.

**A.11.15)** Data Protection Officer. Il Cliente dichiara di essere informato del fatto che Gruppo Scudo S.p.A. ha designato un responsabile per la protezione dei dati personali (D.P.O. Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento reperibile all'indirizzo email dpo@grupposcudo.it.

**ART. A.12 DOMICILIAZIONE DELLE PARTI E COMUNICAZIONI**

**A.12.1** Ai fini tutti dell'esecuzione del presente Contratto, il Cliente elegge domicilio presso la sede indicata nell'Offerta. Gruppo Scudo elegge domicilio presso la propria sede legale. Ogni variazione di domicilio dovrà essere comunicata all'altra Parte.

**A.12.2** Ogni comunicazione tra le Parti prevista dal Contratto dovrà pervenire: (i) quanto al Cliente tramite invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC indicato nell'Offerta; (ii) quanto a Gruppo Scudo all'indirizzo PEC grupposcudo@pec.it e via raccomandata A/R.

**ART. A.13 ASSISTENZA TECNICA**

**A.13.1** Il Servizio Clienti di Gruppo Scudo fornirà al Cliente le informazioni relative a modalità, caratteristiche e contenuti dei Servizi. Il Servizio Clienti sarà operativo da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30, escluse le giornate festive infrasettimanali.

**ART. A.14 LEGGE APPLICABILE – VARIE**

**A.14.1** Le Condizioni Generali del presente Contratto sono regolate dalla Legge Italiana.

**A.14.2** Il mancato o ritardato esercizio da parte di Gruppo Scudo dei propri diritti derivanti dal Contratto non



Gruppo Scudo S.p.A.
Sede legale e operativa: Via Generale Carlo Caneva n. 1 33100 Udine (UD)- T+39 0432 600479
PEC: grupposcudo@pec.it - Mail: info@grupposcudo.it - Web: www.grupposcudo.it
P.I. – C.F. – CCIAA: 02486160306 - SDI: USAL8PV - Capitale Sociale: € 700.000,00 i.v.

| Filiale di Cordenons (PN) | Filiale di Milano (MI) | Filiale di Noale (VE) | Filiale di Tolmezzo (UD) |
|---|---|---|---|
| Via Amman, 2 33084 Cordenons (PN) T +39 0434 924148 | Via Podgora, 15 20122 Milano (MI) | Via L. Da Vinci, 1 30033 Noale (VE) T +39 041 4433999 | Via della Cooperativa, 11/d 33028 Tolmezzo (UD) T +39 043344713 |

potrà operare o essere interpretato come rinuncia da parte dello stesso, né precluderà in alcun caso l'esercizio dei suddetti diritti.

ART. A.15 FORO COMPETENTE

**A.15.1** Tutte le controversie relative all'interpretazione e/o efficacia e/o esecuzione del presente Contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Udine, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

CAPITOLO B – SERVIZI CON NOMINA o ASSISTENZA CONTINUATIVA

B.1 CLAUSOLE INTEGRATIVE

**B.1.1** Il Cliente dichiara e riconosce che, in riferimento alla nomina dei Professionisti, Gruppo Scudo si è limitato a segnalare i predetti sulla base dei curriculum vitae, titoli e/o certificazioni previste per legge.

**B.1.2** Gruppo Scudo non sarà responsabile per eventuali inadempimenti e/o danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente che derivino dall'operato dei Professionisti nominati dal Cliente.

**B.1.3** Al momento del perfezionamento del vincolo giuridico e a seguito dell'accettazione della nomina da parte del Professionista per l'espletamento degli incarichi contrattualizzati, il Cliente si impegna, entro giorni 10, a fornire al Professionista e, per conoscenza, a Gruppo Scudo, tutta la documentazione necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Contratto (a scopo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di nomina RSPP, i nominativi dei Lavoratori e del titolare e/o del legale rappresentante, gli eventuali attestati di formazione che gli stessi assumono di aver sostenuto, eventuali documenti di valutazione del rischio già presenti ecc...) e a comunicare agli stessi ogni eventuale aggiornamento della relativa documentazione entro lo stesso termine. In difetto, Gruppo Scudo e, in particolare, il Professionista sono autorizzati a non erogare il Servizio, senza che da un tanto possa derivare alcuna responsabilità.

**B.1.4** Il Cliente si obbliga a comunicare al Professionista nominato e, per conoscenza, a Gruppo Scudo qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'incarico oggetto del Contratto che possa far scaturire profili di responsabilità in capo al Professionista (a scopo esemplificativo e non esaustivo infortuni e richieste di malattie professionali) entro e non oltre 48 ore dalla sua rilevazione.

**B.1.5** Nel caso di servizi di assistenza a carattere continuativo, al momento del perfezionamento del vincolo giuridico il Cliente si impegna, entro giorni 10, a fornire a Gruppo Scudo tutta la documentazione necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente Contratto (a scopo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di servizio di assistenza a RSPP interno, i nominativi dei Lavoratori e del titolare e/o del legale rappresentante, gli eventuali attestati di formazione che gli stessi assumono di aver sostenuto, eventuali documenti di valutazione del rischio già presenti ecc...) e a comunicare ogni eventuale aggiornamento della relativa documentazione entro lo stesso termine.

**B.1.6** Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti si danno atto che in caso di: i) aumento dei Lavoratori; ii) Aumento del Rischio Aziendale; iii) apertura di nuove sedi e/o filiali si avrà un mutamento delle obbligazioni in capo al Gruppo Scudo Srl e conseguentemente la Parti si danno atto che Gruppo Scudo Srl potrà aumentare il corrispettivo delle proprie prestazioni nei seguenti termini:

i) aumento dei Lavoratori: maggiorazione del 30% di quanto oggetto del Contratto sottoscritto;

ii) Aumento del Rischio Aziendale: maggiorazione del 50% di quanto oggetto del Contratto sottoscritto;

iii) apertura di nuove sedi e/o filiali: maggiorazione del 30% di quanto oggetto del Contratto sottoscritto;

salvo l'applicazione di quanto previsto all'art 8.1.

**B.1.6** Nei casi previsti dal sopra indicato punto B.1.5 alla scadenza del termine contrattuale di vigenza del presente Contratto, salvo disdetta da comunicarsi (a mezzo raccomandata A/R e/o PEC) almeno 60 giorni prima della scadenza prevista, il medesimo si rinnoverà alle condizioni modificate alla luce delle fattispecie sopra descritte.

**B.1.7** Il numero di sopralluoghi previsi in Offerta è da considerarsi meramente indicativo in quanto lo stesso può essere modificato a discrezione del Professionista in considerazione del Rischio Aziendale individuato.

CAPITOLO C – SERVIZI DI FORMAZIONE

C.1 CLAUSOLE INTEGRATIVE

**C.1.1** Gruppo Scudo non sarà obbligato a erogare i corsi di formazione nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di iscritti.

**C.1.2** Nei casi in cui uno o più discenti siano impossibilitati a partecipare a un corso programmato ovvero non ci siano le condizioni per svolgere un corso programmato presso il Cliente, lo stesso si obbliga a comunicare a Gruppo Scudo tale circostanza con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Nel caso in cui il Cliente non rispettasse tali termini e/o si verificasse l'assenza senza preavviso rimane fermo l'impegno del Cliente a versare tutte le somme dovute per la gestione dei corsi programmati, sollevando Gruppo Scudo da ogni responsabilità.

**C.1.3** Nel caso in cui le circostanze descritte all'art C.1.2 siano reiterate per numero 3 volte, sebbene comunicate a Gruppo Scudo nei termini previsti dall'articolo stesso, Gruppo Scudo ha la facoltà di non portare a termine l'evasione del servizio senza che da un tanto possa scaturire alcuna responsabilità in capo a Gruppo Scudo e fermo restando l'impegno del Cliente a versare tutte le somme dovute per la gestione dei corsi programmati a titolo di risarcimento del danno.

CAPITOLO D – SERVIZI IN AMBITO AMBIENTALE

D.1 CLAUSOLE INTEGRATIVE

**D.1.1** Il Cliente conviene che i risultati di eventuali analisi commissionate a Gruppo Scudo si basano esclusivamente sulle informazioni e sui materiali che lo stesso ha fornito o rende disponibili a Gruppo Scudo. Gruppo Scudo non può essere ritenuta responsabile per errori, carenze ovvero omissioni nei materiali o nelle informazioni fornite al Cliente che siano basate su informazioni errate, imprecise o incomplete fornite a Gruppo Scudo dal Cliente stesso.

**D.1.2** In sede di dichiarazione di conformità del risultato di un'analisi ad un requisito specificato, in mancanza di norme o regolamenti che definiscono come tenere conto dell'incertezza o in mancanza di una specifica richiesta del Cliente, le dichiarazioni sono definite, in via cautelativa, senza tener conto del valore di incertezza estesa associato ai risultati delle prove.

CAPITOLO E – SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

E.1 CLAUSOLE INTEGRATIVE

**E.1.1** Nei casi in cui uno o più dipendenti siano impossibilitati a presentarsi alla sessione di visite mediche programmata ovvero non ci siano le condizioni per svolgere la sessione di visite mediche programmata presso il Cliente, lo stesso si obbliga a comunicare a Gruppo Scudo tale circostanza con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Nel caso in cui il Cliente non rispettasse tali termini e/o si verificasse l'assenza senza preavviso rimane fermo l'impegno del Cliente a versare tutte le somme dovute per la gestione delle visite mediche programmate, sollevando Gruppo Scudo da ogni responsabilità.

**E.1.3** Nel caso in cui le circostanze descritte all'art E.1.1 siano reiterate per numero 3 volte, sebbene comunicate a Gruppo Scudo nei termini previsti dall'articolo stesso, Gruppo Scudo ha la facoltà di non portare a termine l'evasione del servizio senza che da un tanto possa scaturire alcuna responsabilità in capo a Gruppo Scudo e fermo restando l'impegno del Cliente a versare tutte le somme dovute per la gestione delle sessioni di visite mediche programmate a titolo di risarcimento del danno.

CAPITOLO F – SERVIZIO PORTALE CLIENTI

F.1 CLAUSOLE INTEGRATIVE

**F.1.1** Gruppo Scudo fornirà, al momento del perfezionamento del Contratto, le credenziali d'accesso al Portale Clienti. Le credenziali sono composte da uno USER NAME e un link di accesso tramite il quale il Cliente dovrà inserire una password a propria scelta. La password scelta dovrà rispettare gli standard minimi di sicurezza generalmente previsti per l'accesso ai sistemi informatici.

**F.1.2** L'eventuale richiesta di credenziali aggiuntive deve essere espressamente pattuita in forma scritta. L'accesso al Portale Clienti è consentito solo al Cliente che rimane l'unico ed esclusivo custode della password scelta. Gruppo Scudo non risponderà di eventuali accessi da parte di soggetti (terzi o dell'organizzazione del Cliente) non autorizzati.

**F.1.3** I dati consultabili all'interno della pagina web Portale Cliente si riferiscono alla situazione formativa e sanitaria di ogni dipendente del Cliente e comprendono anche gli scadenziari documentali. I dati presenti nel portale clienti vengono riportati sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente. Eventuali errori od omissioni del Cliente nel riportare tali dati a Gruppo Scudo, non comporterà alcuna responsabilità per Gruppo Scudo. Il Cliente potrà altresì visualizzare i contratti attivi.

**F.1.4** Resta a esclusivo carico del Cliente l'aggiornamento e la manutenzione delle anagrafiche inserite. Spetterà al cliente – a titolo esemplificativo e non esaustivo – comunicare a Gruppo Scudo le anagrafiche in caso di nuove assunzioni, eventuali cambi di mansioni, modifiche di orario o cessazioni di rapporti di lavoro. È altresì onere del Cliente inserire l'indicazione aggiornata della situazione formativa e sanitaria del nuovo assunto.

Spetterà inoltre al Cliente la comunicazione di eventuali aggiornamenti (formativi o sanitari) non effettuati tramite i Servizi proposti da Gruppo Scudo. L'eventuale mancata o ritardata comunicazione da parte del Cliente dei dati su espressi non potrà comportare alcuna responsabilità di Gruppo Scudo.

**F.1.5** Gruppo Scudo non potrà essere ritenuta responsabile nel caso di interruzioni del servizio che non permettano l'accesso all'area web.

**F.1.6** Il Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 è l'unico autorizzato all'utilizzo del Portale Clienti in considerazione dei dati personali contenuti. Eventuali altri utilizzatori dovranno essere autorizzati dal Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 secondo quanto previsto dal GDPR.

**Per accettazione delle sopra indicate condizioni generali di contratto**

Udine, lì _____

Il Cliente
In persona del Legale Rappresentante pro-tempore
_____

**Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le seguenti clausole: ART. A.2 CORRISPETTIVO – MODALITÀ DI PAGAMENTO, ART. A.3 RISOLUZIONE – SOSPENSIONE, ART. A.4 DURATA – FATTURAZIONE SERVIZI, ART. A.5 OBBLIGHI E DOVERI DI COLLABORAZIONE DEL CLIENTE – RISARCIMENTO, ART A.6 RESPONSABILITÀ DI GRUPPO SCUDO E MANLEVA, ART. A.8 RECESSO – CESSIONE DEL CONTRATTO, ART. A.11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCORDO DI NOMINA DI RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 28 GDPR PER I SERVIZI DI CUI AL PUNTO A.11.6) DEL PRESENTE ARTICOLO; ART. A.15 FORO COMPETENTE, ART B.1 CLAUSOLE INTEGRATIVE (SERVIZI CON NOMINA O ASSISTENZA CONTINUATIVA), ART F.1 CLAUSOLE INTEGRATIVE (SERVIZIO PORTALE CLIENTI).**

Udine, lì _____

Il Cliente
In persona del Legale Rappresentante pro-tempore
_____

**Il Cliente, in qualità di interessato, dichiara di aver letto e compreso l'informativa privacy rilasciata da Gruppo Scudo, ai sensi dell'articolo 13 GDPR, pubblicata nella sezione dedicata al trattamento dei dati dei clienti attraverso il sito web https://www.grupposcudo.it/privacy/.**

**Inoltre**

**○ACCONSENTE ○NON ACCONSENTE**

**al trattamento dei Dati in relazione all'invio da parte di Gruppo Scudo di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a (i) prodotti/servizi di Gruppo Scudo o di altre società collegate a Gruppo Scudo non analoghi a quelli acquistati, ovvero a (ii) prodotti/servizi offerti da terze parti**

**Il consenso prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando Gruppo Scudo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@grupposcudo.it**

Udine, lì _____

Il Cliente
In persona del Legale Rappresentante pro-tempore
_____



Gruppo Scudo
AMBIENTE • SALUTE • SICUREZZA

aifos

Gruppo Scudo S.p.A.
Sede legale e operativa: Via Generale Carlo Caneva n. 1 33100 Udine (UD)– T+39 0432 600479
PEC: grupposcudo@pec.it - Mail: info@grupposcudo.it - Web: www.grupposcudo.it
P.I. – C.F. – CCIAA: 02486160308 - SDI: USAL8PV - Capitale Sociale: € 700.000,00 i.v.

| Filiale di Cordenons (PN) | Filiale di Milano (MI) | Filiale di Noale (VE) | Filiale di Tolmezzo (UD) |
|---|---|---|---|
| Via Amman, 2 33084 Cordenons (PN) T +39 0434 924148 | Via Podgora, 15 20122 Milano (MI) | Via L. Da Vinci, 1 30033 Noale (VE) T +39 041 4433999 | Via della Cooperativa, 11/d 33028 Tolmezzo (UD) T +39 043344713 |

SANTAROSSA
GIORGIO & C. snc

ASPIRAZIONI
INDUSTRIALI E CIVILI

Spettabile Ditta
**VALENEXT SRL**
Via A. Carpene' 23
Maron di Brugnera PN

Maron, 14/10/2026

**Oggetto : Offerta commerciale n. 175/2026**

Con la presente Vi comunichiamo il costo per gli interventi di adeguamento dei Vs. filtri alla normativa Atex e delle macchine operatrici alle norme antinfortunistiche.

**LINEA 2 - REPARTO SEGHERIA**

Fornitura ed installazione di

n. 8 pannelli antiscoppio a norma Atex completi di telaio

n. 1 elettroventilatore kw. 75 a norma Atex – zona 22 polveri

n. 1 centrale di controllo controllo temperatura e controllo polveri da camino di espulsione i cui componenti sono

**scheda di controllo temperatura** (inserita nella centrale antiscintilla) costituito da
n. 1 strumento LCD 72x72mm. alim.95-230Vac, ing.2RS485, 2 out relè, 1out 4-20mA
n. 1 sonda di temperatura termovelocimetrica Atex 3D **(installare nella sottostazione)**

**scheda di controllo polveri su camino** (inserita nella centrale e con visualizzazione grafico in continuo) composta da:
n. 1 strumento LCD VDUST 72x72mm. (da inserire nella centrale antiscintilla)
n. 1 sonda polveri triboelettrica Atex 3D **(installare nel camino d'espulsione)**

**PREZZO TOTALE (materiali+montaggio) € 37.000,00 + iva**

SANTAROSSA
GIORGIO & C. snc

ASPIRAZIONI
INDUSTRIALI E CIVILI

Spettabile Ditta
**VALENEXT SRL**
Via A. Carpene' 23
Maron di Brugnera PN

**LINEA 5 – FILTRO REPARTO VERNICIATURA**

Fornitura ed installazione di

n. 4 pannelli antiscoppio a norma Atex completi di telaio

n. 1 elettroventilatore kw. 30 a norma Atex – zona 22 polveri

n. 1 centrale controllo temperatura e controllo polveri da camino di espulsione i cui componenti sono

**scheda di controllo temperatura** (inserita nella centrale antiscintilla) costituito da
n. 1 strumento LCD 72x72mm. alim.95-230Vac, ing.2RS485, 2 out relè, 1out 4-20mA
n. 1 sonda di temperatura termovelocimetrica Atex 3D **(installare nella sottostazione)**

**scheda di controllo polveri su camino** (inserita nella centrale e con visualizzazione grafico in continuo) composta da:
n. 1 strumento LCD VDUST 72x72mm. (da inserire nella centrale antiscintilla)
n. 1 sonda polveri triboelettrica Atex 3D **(installare nel camino d'espulsione)**

**PREZZO TOTALE (materiali+montaggio)** **€ 27.000,00 + iva**

**SANTAROSSA GIORGIO snc di Santarossa Loris & C. - ASPIRAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI**
Via Antonio Carpenè, 12 – Fraz. MARON - 33070 BRUGNERA (PN)
Tel.+39.0434.623620 - fax 0434-613183 - info@santarossaaspirazionisnc.com - www.santarossaaspirazionisnc.com
R.E.A.: 019527 CCIAA PN - Iscr. Reg. Impr. di PN 2500 - C.F. e P.IVA 00120740931

SANTAROSSA
GIORGIO & C. snc

ASPIRAZIONI
INDUSTRIALI E CIVILI

Spettabile Ditta
**VALENEXT SRL**
Via A. Carpene' 23
Maron di Brugnera PN

## LINEA 4 - FILTRO POLVERI LEVIGATURA LEGNO CON SPOSTAMENTO

Fornitura ed installazione di:

n. 6 pannelli antiscoppio a norma Atex completi di telaio

n. 1 elettroventilatore kw. 37 a norma Atex – zona 22 polveri

n. 1 centrale di controllo temperatura e controllo polveri da camino di espulsione i cui componenti sono

**scheda di controllo temperatura** (inserita nella centrale antiscintilla) costituito da
n. 1 strumento LCD 72x72mm. alim.95-230Vac, ing.2RS485, 2 out relè, 1out 4-20mA
n. 1 sonda di temperatura termovelocimetrica Atex 3D **(installare nella sottostazione)**

**scheda di controllo polveri su camino** (inserita nella centrale e con visualizzazione grafico in continuo) composta da:
n. 1 strumento LCD VDUST 72x72mm. (da inserire nella centrale antiscintilla)
n. 1 sonda polveri triboelettrica Atex 3D **(installare nel camino d'espulsione)**

**PREZZO TOTALE (materiali+montaggio)** **€ 35.000,00 + iva**

SANTAROSSA
GIORGIO & C. snc

ASPIRAZIONI
INDUSTRIALI E CIVILI

Spettabile Ditta
**VALENEXT SRL**
Via A. Carpene' 23
Maron di Brugnera PN

**VENTILATORE TRASPORTO CARICO SILOS**

Fornitura ed installazione di

n. 1 elettroventilatore kw 30 a norma Atex – zona 22 polveri

**PREZZO TOTALE (materiali+montaggio)** **€ 10.000,00 + iva**

**SANTAROSSA GIORGIO snc di Santarossa Loris & C. - ASPIRAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI**
Via Antonio Carpenè, 12 – Fraz. MARON - 33070 BRUGNERA (PN)
Tel.+39.0434.623620 - fax 0434-613183 - info@santarossaaspirazionisnc.com - www.santarossaaspirazionisnc.com
R.E.A.: 019527 CCIAA PN - Iscr. Reg. Impr. di PN 2500 - C.F. e P.IVA 00120740931

SANTAROSSA
GIORGIO & C. snc

ASPIRAZIONI
INDUSTRIALI E CIVILI

Spettabile Ditta
**VALENEXT SRL**
Via A. Carpene' 23
Maron di Brugnera PN

**MACCHINE OPERATRICI**

A seguito della relazione M2A SRL e SCUDO Servizi, Vi comunichiamo il costo per installazione di barriere, di protezioni di diverse dimensioni, di staffe di fissaggio e di lamiere

Le macchine interessate, come da Vs. distinta, sono :

n. 37 - foratrice ELME
n. 36 - KOCH
n. 35 - KOCH
n. 43 - foratrice VITAP
n. 42 - fora/spina OMAL
n.44/45 - fresatrici OMEC
n. 46 - levigatrice DRM
n. 47 - macchina tacche
n. 48 - fresa tacche doppia "Quintavalle"
n.50/52/54 - codettatrice OMEC
n. 38 - carico + troncatore ELME
n. 67 - toupie fresa combinata
n. 66 - toupie CASADEI
n. 65 - toupie sac/Lazzari
n. 60 - levigatrice orizzontale LASM
n. 63 - pialla spessore
n. 64 - scantonatrice
n. 62 - spinatrice spine ricavate dal legno
n. 61 - foratrice speciale
n. 56 - pantografo SCM
n. 58 - timbratrice a caldo
n. 90 - linea verniciatura bordo MAKOR
n.90A - scarico MAKOR
n. 87 - levigatrice manuale orizzontale
n. 79 - sezionatrice GABBIANI
n. 76 - sezionatrice GIBEN
- sezionatrice GIBEN piccola
- sega manuale
- linea verniciatura
n. 77 - rulli a terra ritorno sezionatrici
n. 28 -strettoio manuale inclinato
n.31/31 - strettoi pneumatici
n. 70 – carico/ponte
n. 71 - squadratrice
n. 72 - bordatrice
n. 73 - scarico
n. 74 – rulli scarico

**PREZZO TOTALE (materiali+montaggio)** **€ 130.000,00 + iva**

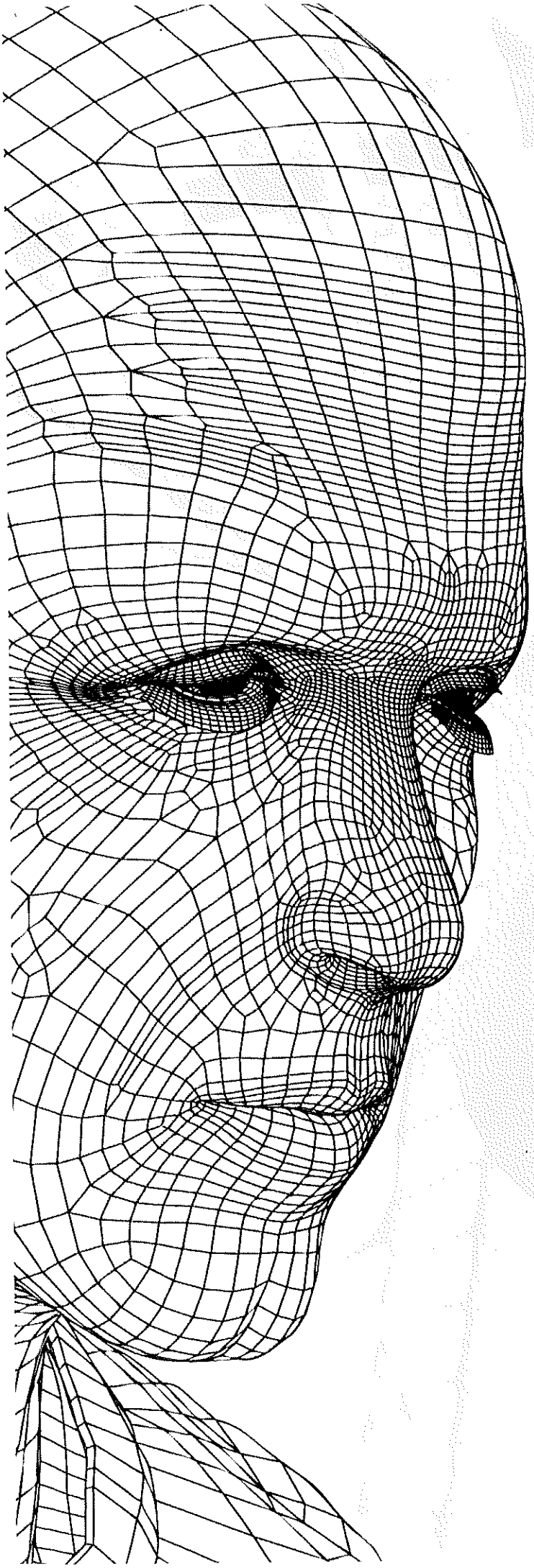
**Validità offerta** **60gg. dalla presente**
**Consegna** **da concordare**
**Pagamento** **da concordare**

**N.B. : sono escluse dal presente computo eventuali opere murarie, i collegamenti elettrici, idraulici e pneumatici**

Restando a disposizione per eventuali informazioni, porgiamo i nostri cordiali saluti

Santarossa Giorgio SNC

**SANTAROSSA GIORGIO snc di Santarossa Loris & C.** - ASPIRAZIONI INDUSTRIALI E CIVILI
Via Antonio Carpenè, 12 – Fraz. MARON - 33070 BRUGNERA (PN)
Tel.+39.0434.623620 - fax 0434-613183 - info@santarossaaspirazionisnc.com - www.santarossaaspirazionisnc.com
R.E.A.: 019527 CCIAA PN - Iscr. Reg. Impr. di PN 2500 - C.F. e P.IVA 00120740931



33070 Brugnera (PN) Viale Europa 14
Tel. +390434606691 Telefax +390434606479
Codice fiscale e Partita IVA 01466890934
R.E.A 79035 PN Capitale sociale € 160.000 i.v.
www.m2a.it mail: info@m2a.it

*Spett.le :*

**VALENEXT s.r.l.**
(IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)

VIA CARPENE' 23
33070 MARON DI BRUGNERA (PN)

*Alla cortese attenzione:*

UFF. ACQUISTI

*Offerta :*

2601 VALENEXT_Rev.0
del 14/10/2026

*Oggetto :*

**MESSA IN SICUREZZA MACCHINE**

OMRON SOLUTION PARTNER

# Premesse

## *Scopo e riferimenti*

La nostra presente offerta ha come oggetto la messa in sicurezza di varie macchine secondo riunione fatta c/o Valenext il giorno 09/10/2026 con Gruppo Scudo in presenza i Sig.ri Andrea Cozzi e Massimo Muccin.

## *Privacy*

**M2A Electric Engineering srl,** se in possesso, detiene i Vs. dati anagrafici e tecnici nei propri archivi cartacei ed informatici protetti facendone uso esclusivamente per la gestione del proprio rapporto commerciale, tecnico ed amministrativo con la Vs. società, nonché per altri obblighi derivanti dalla legislazione vigente. E' Vs. facoltà richiederne la visura, modifica o cancellazione al nostro legale rappresentante o chi per lui delegato.

## *Accordo di riservatezza*

Lo sviluppo delle attività di collaborazione e fornitura passa attraverso analisi d' informazioni e dati aziendali tipicamente riservati; tali informazioni e dati saranno utilizzati da **M2A Electric Engineering s.r.l.** e collaboratori riconosciuti dalla stessa, esclusivamente ai fini della collaborazione e fornitura stessa con la Vs. società e non verranno divulgati a terzi se non con l'approvazione scritta rilasciata dalla Vs. società stessa.
Altresì **M2A Electric Engineering s.r.l.**, prevede che vengano trattate dalla Vs. società o chi per essa da voi autorizzato, in tutte le fasi del rapporto di collaborazione e fornitura, le informazioni, idee, soluzioni tecniche, software, materiale descrittivo illustrativo e valori economici, di qualsiasi natura, verbale, informatica o cartacea, proposte e potranno essere divulgate a terzi solo con l'approvazione scritta rilasciata da legale rappresentante o chi per lui delegato di **M2A Electric Engineering s.r.l.**.

**Firma Cliente**_____

***Il proseguimento nella lettura ed utilizzo delle informazioni contenute nei documenti allegati verrà interpretato come tacita accettazione dell'accordo di riservatezza e consenso al trattamento dei dati anche in assenza di regolare firma.***

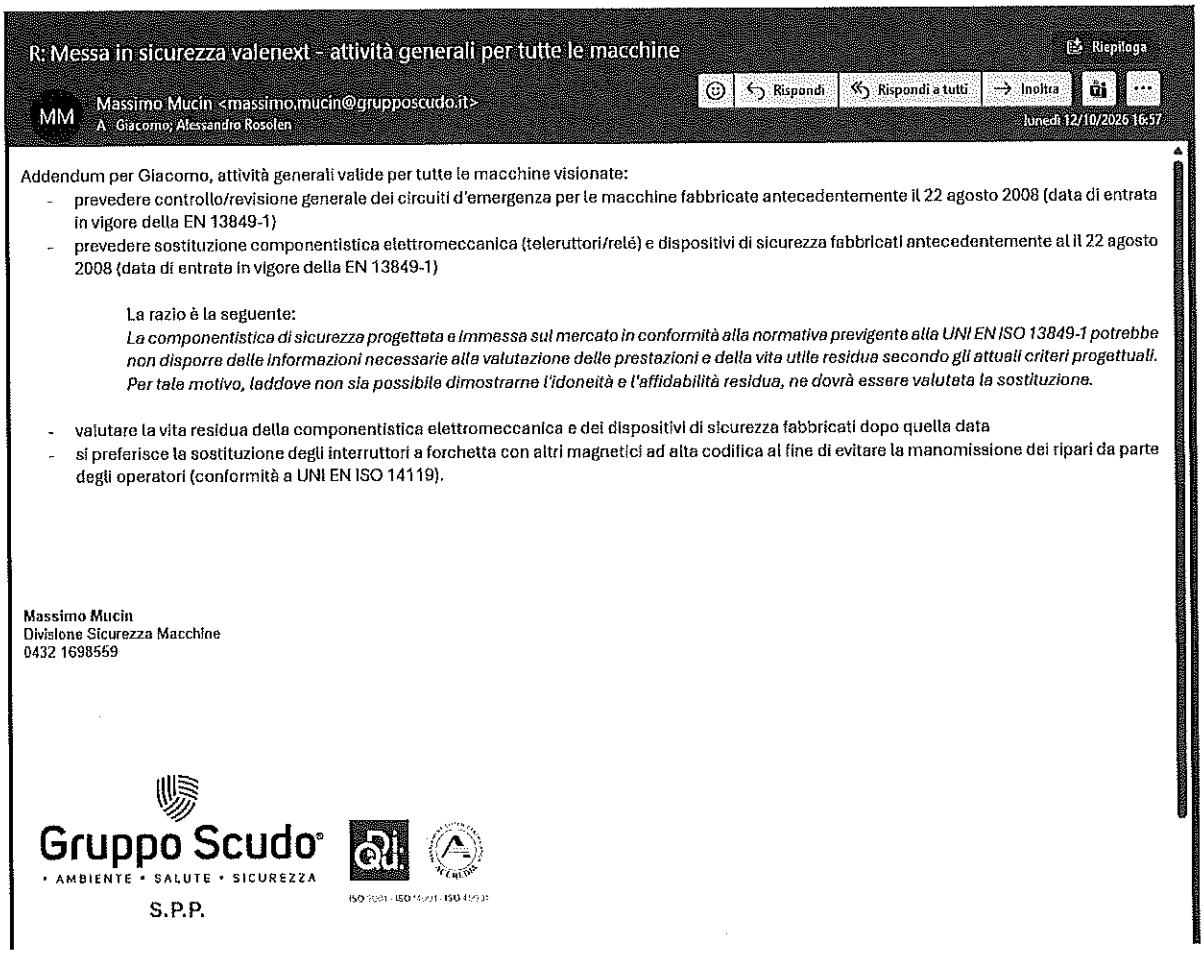
## *Responsabilità*

**M2A Electric Engineering s.r.l.** è responsabile:

dell'operato dei propri dipendenti e preposti applicati alle prestazioni dei servizi nonché di collaboratori autorizzati dei quali debba avvalersi.
Delle coperture assicurative e previdenziali obbligatorie del personale proprio, di volta in volta impiegato nella prestazione dei servizi.
Dell'osservanza di ogni norma di legge e regolamento in vigore al momento della prestazione dei servizi.
Di far osservare ai propri dipendenti e preposti, collaboratori autorizzati dei quali debba avvalersi, la massima riservatezza sia durante la vigenza del presente servizio, sia in ogni tempo successivo sugli elementi che il committente abbia segnalato come riservati.

## *Cap. 1 - Dati di progetto ed offerta*

La nostra presente offerta ha come oggetto la messa in sicurezza di varie macchine secondo riunione fatta c/o Valenext il giorno 09/10/2026 con Gruppo Scudo in presenza i Sig.ri Andrea Cozzi e Massimo Muccin.



R: Messa in sicurezza valenext - attività generali per tutte le macchine

Riepiloga

MM Massimo Mucin <massimo.mucin@grupposcudo.it>
A Giacomo; Alessandro Rosolen

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra

lunedì 12/10/2026 16:57

Addendum per Giacomo, attività generali valide per tutte le macchine visionate:

- prevedere controllo/revisione generale dei circuiti d'emergenza per le macchine fabbricate antecedentemente il 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della EN 13849-1)
- prevedere sostituzione componentistica elettromeccanica (teleruttori/relé) e dispositivi di sicurezza fabbricati antecedentemente al il 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore della EN 13849-1)

La razio è la seguente:
*La componentistica di sicurezza progettata e immessa sul mercato in conformità alla normativa previgente alla UNI EN ISO 13849-1 potrebbe non disporre delle informazioni necessarie alla valutazione delle prestazioni e della vita utile residua secondo gli attuali criteri progettuali. Per tale motivo, laddove non sia possibile dimostrarne l'idoneità e l'affidabilità residua, ne dovrà essere valutata la sostituzione.*

- valutare la vita residua della componentistica elettromeccanica e dei dispositivi di sicurezza fabbricati dopo quella data
- si preferisce la sostituzione degli interruttori a forchetta con altri magnetici ad alta codifica al fine di evitare la manomissione dei ripari da parte degli operatori (conformità a UNI EN ISO 14119).

Massimo Mucin
Divisione Sicurezza Macchine
0432 1698559

Gruppo Scudo
• AMBIENTE • SALUTE • SICUREZZA
S.P.P.

L'offerta nello specifico prevede la messa in sicurezza delle seguenti macchine:

1 ... 7 Linea imballo pallet
08 Avvolgitrice siropack
11 Confezionatrice sotempack
16-17 Cabina di verniciatura + forno
28 Strettoio manuale inclinato
29 Troncatrice magh
31 Strettoi pneumatici (nr.2 identici)
31 Strettoi pneumatici (nr.2 identici)
35 Koch

36 Koch
37 Foratrice elme
38 Troncatore con carico elme
42 Fora spina omal
43 Foratrice vitap
44 Fresatrici omec (identiche)
45 Fresatrici omec (identiche)
46 Levigatrice DRM
47 Macchina tacche elme
48 Fresa tacche doppia quintavalle 2014
50-52-54 Codettatrici OMEC
56 Pantografo SCM
58 Timbratrice a caldo
60 Levigatrice orizzontale LASM
61 Foratrice speciale
62 Spinatrice per spine ricavate dal legno
63 Pialla spessore
64 Scantonatrice
65 Toupie SAC lazzarini
66 Toupie casadei
67 Toupie fresa combinata
68 ... 74 Linea squadra borda con carico e scarico
76 Sezionatrice giben
77 Rulli a terra sezionatrici
86 Sega manuale
87 Levigatrice manuale orizzontale
90-92 Linea verniciatura bordo makor con scarico
93 ... 132 Linea di verniciatura
120 Tapparelle ritorno linea verniciatura
NN Sezionatrice giben piccola (no nr)

Note sulle macchine evidenziate in giallo (*) :

43 Foratrice vitap
Nessun intervento da fare

56 Pantografo SCM
Nessun intervento da fare

76 Sezionatrice giben
Controllo di gestione macchina guasto, nessun intervento da fare

86 Sega manuale
Nessun intervento da fare

**Prezzo complessivo relativo ad opzione 1:** **€ 308.000,00 (IVA ESCLUSA)**

Firma Cliente_____

## Avvertenze ed esclusioni all' intera offerta:

**Materiale componentistica:**

| | |
|---|---|
| PLC: | Omron |
| PLC di sicurezza: | Reer |
| HMI: | / |
| Inverter: | / |
| Elettromeccanica: | / |
| Relè: | / |
| Pulsanti: | / |
| Barriere di sicurezza: | Keyence / Reer |
| Finecorsa Sicurezza: | Keyence / Pizzato |

**Tempo previsti per la consegna dell'impianto:**

da definire

**Pagamenti:**

Fare riferimento al paragrafo 14 delle condizioni generali dell'offerta.

**Esclusioni:**

Tutto ciò non specificato nella presente offerta.

E' esclusa qualsiasi fornitura di tipo meccanico, pneumatico od oleodinamico, protezioni varie e/o reti perimetrali

**N.B.: E' escluso dalla presente il rilascio di certificazione o adeguamento CE.**

**M2A Electric Engineering srl,** fornisce schemi elettrici e dichiarazione di conformità per i soli lavori eseguiti dalla scrivente. Non è compreso, salvo accordi diversi e sottoscritti, il rilascio di alcuna documentazione e marcatura CE sulla fornitura. Sarà esclusiva cura della Parte Acquirente o chi per lui (integratore) richiedere ed ottenere la marchiatura CE dell'insieme.

**Per totale accettazione del contenuto descrittivo sopra citato ed in sostituzione delle singole firme da apporre su ciascun foglio precedente contenuto nella presente offerta (le pagine successive vanno firmate singolarmente).**

**Data**_____ **Firma Cliente**_____

## CONDIZIONI GENERALI DELL' OFFERTA:

1. **CONTENUTO DELL' OFFERTA. ESCLUSIONI:** La fornitura include esclusivamente tutti gli elementi indicati e descritti nella presente offerta. Eventuali richieste verbali o di altra natura, non riportate nella presente offerta, non hanno valore alcuno, salvo accordi diversi e sottoscritti con M2A Electric Engineering s.r.l. E' Escluso dalla presente offerta tutto ciò che non risulta citato specificatamente.

2. **AMBITO DELLA FORNITURA. ELEMENTI NON COMPRESI:** Sono escluse dalla presente offerta qualsiasi installazione di natura meccanica, pneumatica od oleodinamica o la fornitura di parti meccaniche, pneumatiche od oleodinamiche, anche se destinate a supportare parti della fornitura, salvo accordi diversi e sottoscritti con M2A Electric Engineering s.r.l.

3. **ALLACCIAMENTO ELETTRICO A CURA DEL COMMITTENTE:** E' escluso qualsiasi allacciamento elettrico alla linea elettrica che dovrà essere necessariamente di voltaggio 400Vac + N + PE, di potenza adeguata, salvo accordi diversi e sottoscritti con M2A Electric Engineering s.r.l.

4. **SCELTA DEL TIPO E CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:** La scelta del tipo e delle caratteristiche del materiale utilizzato per la fornitura, salvo specifiche descritte precedentemente, o salvo accordi diversi e sottoscritti, sono a insindacabile giudizio della M2A Electric Engineering s.r.l. .La stessa potrà apportare alla fornitura, a suo insindacabile giudizio, modifiche per miglioria opportuna.

5. **MODIFICHE ALLA FORNITURA RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTE OFFERTA. ADDEBITO A PARTE:** Eventuali modifiche sia di tipo hardware sia di tipo software, apportate dopo la stesura della presente offerta dovranno essere considerate, salvo accordi diversi e sottoscritti con M2A Electric Engineering s.r.l. , come non facenti parte della stessa e vi saranno addebitate a parte, comprensive delle spese accessorie se realizzate fuori della vs. sede operativa.

6. **CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELL' IMPIANTO A BORDO MACCHINA. REQUISITI:** La realizzazione dell'impianto a bordo macchina sarà realizzato a macchina allestita, comprensiva di accessori o strutture meccaniche o di altra natura, indispensabili alla collocazione delle nostre forniture ed alla presenza di un vostro tecnico per eventuali assistenze di natura meccanica, pneumatica ed oleodinamica.

7. **COLLAUDO. MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEL COLLAUDO:** Il collaudo funzionale sarà effettuato a macchina completa e funzionante in tutte le sue parti meccaniche, pneumatiche ed oleodinamiche, alla presenza di un vostro tecnico, che provvederà oltre all'assistenza anche ad apprendere l'uso della macchina in tutte le sue parti, in tutte le sue funzioni e regolazioni.

   **Luogo di installazione e messa in servizio:** **PRESSO SEDE VALENEXT s.r.l.**

8. **COLLAUDO. TERMINE PER IL COLLAUDO. PAGAMENTO:** A collaudo accettato e firmato e comunque, anche in difetto di collaudo, decorsi 60 giorni dalla messa a disposizione della fornitura e/o lavoro e/o impianto (nel caso di rifiuto o inerzia del committente a procedere al collaudo), il lavoro verrà considerato come terminato con conseguente avvio delle procedure amministrative e contabili.

9. **RITARDI NON IMPUTABILI A M2A ELECTRIC ENGINEERING S.R.L. PAGAMENTO:** Nel caso vi fossero ritardi d'esecuzione non imputabili alla M2A Electric Engineering s.r.l., si procederà al termine del periodo d'esecuzione preventivato, all'avvio delle procedure amministrative e contabili per le parti materiali, progettuali e realizzative sopportate sino a quel momento, salvo accordi diversi e sottoscritti con M2A Electric Engineering s.r.l.

10. **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA / LAVORO PER INADEMPIMENTO DELLA COMMITTENTE. PAGAMENTO:** Nel caso di inadempimento da parte della committente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto comprese quelle relative ai modi e tempi di pagamento di cui al n. 13 ed a ogni altra ulteriore obbligazione assunta, M2A Electric Engineering s.r.l. sospenderà la fornitura e/o l'esecuzione del lavoro sino alla cessazione dell'inadempimento. Quanto al pagamento, verranno avviate le procedure amministrative e contabili per le parti materiali, progettuali e realizzative supportate sino a quel momento.

11. **GARANZIA:** La garanzia sulle parti fornite dalla M2A Electric Engineering s.r.l. è determinata (parti elettriche od elettroniche ad uso professionale) , come prescritto dalla normativa italiana ed europea, sul periodo di mesi 6 (sei) dal momento della disponibilità del materiale per l'installazione presso la ns. sede. La garanzia prevede un periodo di mesi 12 con una operatività della macchina d'ore 8 (otto) e 5 giorni lavorativi settimanali, ridotti proporzionalmente nel caso di esercizio eccedente l'orario di lavoro.
    Eventuali sostituzioni di pezzi danneggiati, nel tempo necessario al reperimento, saranno riparate o sostituite gratuitamente, salvo accertare che il malfunzionamento non sia generato da cause esterne, malfunzionamenti delle parti meccaniche, pneumatiche, oleodinamiche ed elettriche non facenti parte della fornitura, od uso inadeguato non imputabile alla M2A Electric Engineering s.r.l.
    Saranno altresì sempre a carico dell'acquirente le spese di trasporto e/o spedizione, nonché le spese di viaggio andata/ritorno e di vitto/alloggio relativo all'intervento dei ns. tecnici presso la sede di dislocazione delle parti danneggiate.
    Saranno a carico di M2A Electric Engineering srl i costi di manodopera relativi ai tecnici della stessa fatto salvo accertare che il malfunzionamento non sia generato da cause esterne, malfunzionamenti delle parti meccaniche, pneumatiche, oleodinamiche ed elettriche non facenti parte della fornitura, od uso inadeguato non imputabile alla M2A Electric Engineering s.r.l. o salvo il fatto che la natura del difetto sia tale da poter essere agevolmente rimossa sul posto dal personale operante del cliente acquirente.
    Eventuali spese, nel caso sia necessario un esame del difetto saranno a carico dell'acquirente.
    La garanzia copre solamente le parti di ns. fornitura e non copre parti esistenti.
    Per quanto riguarda il software, per garanzia si intende la rimozione di eventuali anomalie non riscontrate in fase di collaudo.
    È esclusa dalla garanzia qualsiasi modifica migliorativa non prevista nelle specifiche funzionali della presente offerta.
    Sono esclusi dalla garanzia utensili e materiali di consumo eventualmente facenti parti della fornitura.
    Tale impegno di M2A Electric Engineering s.r.l. esclude ogni altro effetto della garanzia previsto dalla legge o rivalse di qualsiasi natura da parte dell'acquirente verso M2A Electric Engineering s.r.l.

12. **MODIFICHE SUCCESSIVE AL COLLAUDO. MANOMISSIONI:** Eventuali modifiche sulle parti fornite realizzate in tempi successivi alla data del collaudo e non dichiaratamente specificate o richieste alla M2A Electric Engineering s.r.l. , sono considerate come manomissioni e pertanto l'esentano da responsabilità di qualsiasi natura.

13. **STRUMENTI, ATTREZZI E MATERIALI IN CANTIERE:** Eventuali danni di qualsiasi natura sia naturale che dolosa, furti o manomissioni arrecati ai strumenti, attrezzi o materiale fornito od utilizzato da M2A Electric Engineering s.r.l. presso il cantiere dell'acquirente e lasciati in custodia dell'acquirente stesso saranno addebitati con fatturazione a parte e non facente parte della presente offerta.

14. PREZZO. TERMINI DI PAGAMENTO (CAPARRA/ACCONTI/SALDO) TERMINI DI MORA E DI POSSESSO: Il prezzo della presente offerta è fisso e non revisionabile, salvo accordi diversi e sottoscritti con M2A Electric Engineering s.r.l. Il pagamento del prezzo avverrà secondo le seguenti condizioni:

**DA DEFINIRE**

Il cliente è tenuto ad effettuare i pagamenti relativi alla fornitura nella valuta ed entro i termini indicati nell' offerta.
Qualora tale termine non sia rispettato, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli interessi di mora ex Dlgs 231/02.
Il presente accordo si intende effettuato con riserva di proprietà del bene in campo all' alienante fino all' integrale pagamento dell'importo concordato e dettagliato nelle singole posizioni del presente accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 1523 c.c. I rischi sono a carico dell'acquirente fin dalla consegna della cosa.
L' acquirente, fino al passaggio della proprietà della cosa, non potrà alienare o comunque disporre di essa senza il consenso dell'alienante.
Il mancato pagamento dell'importo superiore all' ottava parte del prezzo procura lo scioglimento del contratto. In tale evenienza resta ferma la facoltà di chiedere ex art. 1453 c.c. e ss l'adempimento coattivo del contratto l'alienante potrà trattenere il pezzo già riscosso a titolo di indennità, salvo la prova di un maggior danno.
L' acquirente si impegna altresì a mantenere il bene in perfetto stato; l'alienante potrà in qualsiasi momento e a sue spese, ispezionare la cosa per verificare lo stato di manutenzione. Le ispezioni non potranno in ogni caso ledere il diritto dell'Acquirente al normale uso del bene e dovranno altresì essere comunicate dall' alienante all' acquirente in un Termine congruo.
Fino al saldo completo dei crediti derivati dal contrattoli cliente si impegna a informare il fornitore in via preventiva del luogo di installazione dei prodotti e loro eventuali spostamenti.

15. FIRME PRESENTE OFFERTA: La presente offerta viene considerata valida e d accettata se debitamente firmata dal cliente su ciascuna pagina.
16. ACCETTAZIONE CONFERMA D'ORDINE: La presente offerta ha validità solo dopo la conferma d'ordine che vi verrà rilasciata a seguire da M2A Electric Engineering s.r.l.
17. VALIDITA PRESENTE OFFERTA: La presente offerta ha validità 30 (trenta) giorni dalla data di emissione riportata sulla stessa.
18. FORO COMPETENTE. LEGGE APPLICABILE: Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Pordenone. La legge applicabile sarà la legge italiana.

## Per accettazione

Data_____ Firma Cliente_____

**PER SPECIFICA APPROVAZIONE DELLE SEGUENTI CLAUSOLE:**

**SUB 8)** Collaudo. Collaudo da considerarsi come intervenuto decorsi 60 giorni dalla messa a disposizione della fornitura/lavoro/impianto. Avvio delle procedure amministrative e contabili.

**SUB 9)** Avvio delle procedure amministrative e contabili nel caso di ritardi non imputabili a M2A Electric Engineering s.r.l. per parti materiali, progettuali e realizzative supportate sino a quel momento.

**SUB 10)** Sospensione del lavoro in caso di inadempimento da parte della committente alle obbligazioni assunte. Avvio delle procedure amministrative e contabili per le parti materiali, progettuali e realizzative supportate sino a quel momento.

**SUB 11)** Garanzia di 12 mesi per operatività della macchina per 8 (otto) ore giornaliere per 5 (cinque) giorni lavorativi settimanali. Condizioni delle sostituzioni.

**SUB 12)** Esenzione da responsabilità per modifiche successive al collaudo. Manomissioni.

**SUB 14)** Prezzo. Modalità e termini di pagamento, Termini di mora e di possesso.

**SUB 18)** Applicazione della legge italiana. Foro competente Pordenone.

**Per specifica accettazione delle clausole SUB 8-9-10-11-12-13-14 richiamate:**

## Per accettazione

Data_____ Firma Cliente_____